

Se la fattura è generica la dichiarazione è infedele

Scatta la condanna per dichiarazione infedele a carico dell'imprenditore che emette fatture generiche e documenti di trasporto irregolari. La soglia di punibilità, infatti, si calcola al lordo di queste spese che non risultano credibili e che sono quindi spia di ricavi in nero. Ma non basta. Ai fini del computo, alle rimanenze di magazzino si applica una tolleranza del 10%. La Cassazione, con la sentenza 35469 del 27 settembre 2021, ha accolto il primo motivo del ricorso e respinto il secondo presentati da un imprenditore condannato in Corte d'Appello a scontare oltre un anno di reclusione per dichiarazione infedele. Il fisco aveva contestato al manager dei ricavi in nero, di aver indicato in dichiarazione, cioè, meno incassi. Lui sosteneva di non aver superato la soglia di punibilità in quanto non erano stati detratti i costi delle fatture emesse: la tesi non ha retto né in sede di merito né in sede di legittimità. Ciò perché i documenti contabili e di trasporto erano troppo generici e, per di più, per importi molto elevati. Per il Collegio di legittimità, è quanto mai avulsa dalla prassi commerciale, oltre che contrario a quanto previsto dalla legge in ordine ai requisiti delle fatture, l'emissione di una fattura relativa a un costo così rilevante e sprovvista tuttavia di qualsivoglia indicazione in ordine agli elementi che giustificano il costo, specie con riferimento alla tipologia e alle singole quantità di merce acquistata, la cui indicazione, del resto, avrebbe anche lo scopo di consentire all'acquirente al momento della consegna, di verificare che la merce oggetto dell'accordo sia stata interamente recapitata. Il ricorso è andato invece a bersaglio sul fronte delle rimanenze di magazzino: sul punto ad avviso degli Ermellini, la contabilizzazione delle giacenze di magazzino non è priva di una connotazione valutativa, cosicché, ai fini dell'accertamento della sussistenza del reato, trova applicazione il margine di tolleranza del 10% di cui all'art. 4, c. 1-ter, dlgs 74/2000, introdotto dal dlgs 158/2015.

Debora Alberici

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901

